

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1275 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione.
- (2) Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell'Unione, un periodo transitorio durante il quale nell'Unione è consentito l'uso di indici di riferimento di paesi terzi. Dopo la scadenza del periodo transitorio l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento forniti dall'amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell'Unione solo se l'indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione o del riconoscimento o dell'avallo delle autorità competenti.
- (3) Alla Commissione è conferito il potere di adottare una decisione di esecuzione per stabilire l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo relativo ad un dato amministratore o ad un dato indice di riferimento o ad una data famiglia di indici di riferimento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Nel valutare l'equivalenza la Commissione considera se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, e se il dato amministratore, il dato indice di riferimento o la data famiglia di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.
- (4) Indici di riferimento quali il Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) e il Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) sono amministrati a Singapore e utilizzati nell'Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. La Commissione ha pertanto effettuato la valutazione del regime degli indici di riferimento vigente a Singapore.
- (5) La legge su titoli e future (*Securities and Futures Act*, di seguito «SFA») e i regolamenti sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari) del 2018 (*Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018*, di seguito «regolamenti SFA sugli indici di riferimento») hanno definito il quadro giuridico e di vigilanza vigente a Singapore per gli amministratori degli indici di riferimento designati e i contributori di tali indici. Nell'elaborare i requisiti a norma della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento, l'autorità monetaria di Singapore (*Monetary Authority of Singapore*, di seguito «MAS») ha considerato i regimi degli indici di riferimento vigenti all'estero, compreso il regolamento (UE) 2016/1011.
- (6) La parte VIAA della SFA introduce un regime normativo in base al quale tutti gli amministratori di indici di riferimento e i contributori connessi a un indice di riferimento designato devono ottenere l'autorizzazione dalla MAS come amministratori di indici di riferimento autorizzati («ABA») o notificatori di indici di riferimento autorizzati («ABS»). Esistono obblighi specifici per gli ABA e gli ABS oltre a disposizioni applicabili alla gestione e alla notificazione obbligatorie dell'indice di riferimento designato. La SFA conferisce inoltre poteri di regolamentazione alla MAS. Le norme attuate dalla MAS sono giuridicamente vincolanti.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

